

**CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 30 MAGGIO 2008, N. 21917: condono edilizio e condono ambientale: per quest'ultimo la normativa non prevede alcuna sospensione del processo penale.**

*« Giova precisare che accanto al c.d. condono edilizio disciplinato dal D.L. 269/2003, è stato successivamente introdotto un c.d. condono ambientale attraverso l'art. 1, comma 37, della legge 15.12.2004 n. 308, che prevede l'estinzione del reato ambientale (di cui all'art. 181 D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, che ha sostituito l'art. 163 D.Lgs. 490/1999,...) in seguito all'accertamento di compatibilità paesaggistica da parte dell'autorità amministrativa competente, sempre che sussistano precisi requisiti edilizi e siano state pagate determinate sanzioni pecuniarie.*

*Ma per siffatto condono ambientale la normativa non prevede alcuna sospensione del processo penale. E questa non può essere disposta dal giudice in analogia alla sospensione prevista per il c.d. condono edilizio, giacché ogni norma che prevede la sospensione processuale deroga ai principi costituzionali della obbligatorietà dell'azione penale e della ragionevole durata dei processi, ed è pertanto di stretta interpretazione. »*

---



21917/08

M  
638

Udienza pubblica  
del 7.3.2008

Sentenza n.  
R. G. n. 28801/07

## REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

### LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

#### TERZA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Signori  
Dott. Claudio VITALONE  
Dott. Pierluigi ONORATO (est.)  
Dott. Alfredo TERESI  
Dott. Aldo FIALE  
Dott. Giovanni AMOROSO  
ha pronunciato la seguente

Presidente  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere  
Consigliere

#### SENTENZA

sul ricorso proposto per:

- 1) DI CARA Nunzio, nato a Comiso il 13.1.1967,
- 2) SCOLLO Salvatore, nato a Ragusa il 9.10.1977,

avverso la sentenza resa il 27.3.2007 dalla corte d'appello di Catania.

Vista la sentenza denunciata e il ricorso,

Udita la relazione svolta in pubblica udienza dal consigliere Pierluigi Onorato,

Udito il pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vittorio Meloni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,

Udito il difensore della parte civile, avv. ==

Udito il difensore dell'imputato, avv. Giovanni Riccotti La Rocca, che si è riportato al ricorso,  
Osserva:

#### In fatto e in diritto

1 - Con sentenza del 27.3.2007 la corte d'appello di Catania ha integralmente confermato quella resa il 3.10.2005 dal tribunale monocratico di Ragusa, che aveva condannato Nunzio Di Cara e Salvatore Scollo alla pena di un mese di arresto ed euro 10.000 di ammenda ciascuno, avendoli giudicati colpevoli del reato di cui agli artt. 146 e 163 D.Lgs. 490/1999, per aver realizzato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico opere edilizie (consistenti nell'ampliamento di un immobile preesistente) senza la previa autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo (accertato in Marina di Ragusa il 4.1.2004),

La corte territoriale ha confermato la penale responsabilità di entrambi gli imputati, osservando che il Di Cara era il locatario dell'immobile, mentre lo Scollo, socio del primo,

aveva presentato istanza di definizione dell'illecito edilizio (c.d. condono), sicché era evidente l'interesse di entrambi all'ampliamento dell'immobile.

2 – Il difensore degli imputati ha presentato ricorso per cassazione, deducendo due motivi.

Col primo lamenta erronea applicazione dell'art. 32, comma 25, del D.L. 30.9.2003 n. 269. Sostiene che illegittimamente la corte territoriale ha negato la sospensione del processo penale in presenza dell'istanza di condono edilizio e in attesa del nulla osta da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo.

Vero è che a norma dello stesso art. 32, comma 27 lett. d) non sono suscettibili di sanatoria le opere realizzate in zona sottoposta a vincolo e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Ma al riguardo il difensore solleva questione di legittimità costituzionale della disposizione normativa per contrasto con gli artt. 3 e 42 Cost..

Col secondo motivo il ricorrente lamenta mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in ordine alla responsabilità personale degli imputati, osservando che non è sufficiente la qualità di conduttore o la sottoscrizione di un'istanza di condono per affermare che entrambi hanno materialmente contribuito, come costruttori o come committenti, al contestato ampliamento abusivo dell'immobile locato.

3 – Il primo motivo è manifestamente infondato.

La *ratio* della sospensione del processo penale prevista dall'art. 44 (*ope legis*) e dall'art. 38 (*ope iudicis*) della legge 47/1985, richiamati dall'art. 32, comma 25, del D.L. 30.9.2003 n. 269, convertito con legge 24.11.2003 n. 326, consiste nella inopportunità di proseguire l'attività processuale in ordine a un reato urbanistico per il quale è astrattamente possibile presentare, o è stata concretamente presentata, domanda di sanatoria, in esito alla quale il reato stesso può essere estinto. Presupposto della sospensione è pertanto che il processo abbia per oggetto un reato urbanistico suscettibile di sanatoria straordinaria (c.d. condono edilizio), da solo o in concorso con eventuali reati c.d. satelliti.

Quando – come nel caso di specie – il processo abbia per oggetto solo un reato ambientale la sospensione del processo non è possibile, non essendo applicabili i predetti artt. 44 e 38 legge 47/1985, richiamati dall'art. 32, comma 25, del D.L. 269/2003.

Esula dal *thema decidendum* anche il problema dell'applicabilità del comma 27 del predetto art. 32, perché non si tratta di stabilire se le opere abusive siano o meno sanabili, atteso che la sanatoria prevista dall'articolo anzidetto riguarda il reato urbanistico, ma non il reato ambientale oggetto esclusivo del presente processo.

Per conseguenza è irrilevante la dedotta questione di legittimità costituzionale.

4 – Giova precisare che accanto al c.d. condono edilizio disciplinato dal D.L. 269/2003, è stato successivamente introdotto un c.d. condono ambientale attraverso l'art. 1, comma 37, della legge 15.12.2004 n. 308, che prevede l'estinzione del reato ambientale (di cui all'art. 181 D.Lgs. 22.1.2004 n. 42, che ha sostituito l'art. 163 D.Lgs. 490/1999, contestato nel presente processo) in seguito all'accertamento di compatibilità paesaggistica da parte dell'autorità amministrativa competente, sempre che sussistano precisi requisiti edilizi e siano state pagate determinate sanzioni pecuniarie.

Ma per siffatto condono ambientale la normativa non prevede alcuna sospensione del processo penale. E questa non può essere disposta dal giudice in analogia alla sospensione prevista per il c.d. condono edilizio, giacché ogni norma che prevede la sospensione processuale deroga ai principi costituzionali della obbligatorietà dell'azione penale e della ragionevole durata dei processi, ed è pertanto di stretta interpretazione.

Senza considerare che nel caso di specie non risulta presentata alcuna domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, come richiesto dal comma 39 del menzionato art. 1 della legge 308/2004.



5 – Anche il motivo di merito va disatteso.

Entrambi i giudici di merito hanno affermato la penale responsabilità degli imputati con motivazione congrua e legittima, che, nel pieno rispetto dell'art. 192, comma 2, c.p.p., ha desunto la prova che gli stessi erano committenti delle opere non autorizzate in base a indizi gravi, precisi e concordanti: essere l'uno il conduttore formale dell'immobile, ed avere l'altro sottoscritto la domanda per il condono edilizio.


Il ricorso va pertanto respinto. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

**P.Q.M.**

la Corte suprema di cassazione dichiara irrilevante la dedotta questione di legittimità costituzionale; rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma il 7.3.2008.

Il consigliere estensore  
(Pierluigi Onorato)



Il presidente  
(Claudio Vitalone)

Il cancelliere



DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
il 30 MAG. 2008  
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA  
dott. Fiorenza Donati



